



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ALLEGATO N.1

ALLA DISPOSIZIONE COMMISSARIALE N. 436/09

Regolamento
per l'esercizio del diritto d'accesso all'informazione
ambientale



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 – Ambito d’applicazione

Articolo 4 – Il contenuto minimo di informazione

Articolo 5 – Definizioni

Articolo 6 – Legittimazione all’accesso

Articolo 7 – Unità organizzativa responsabile del procedimento

Articolo 8 - Modalità e forme di esercizio del diritto di accesso

**Articolo 9 - Modalità di valutazione delle richieste di accesso
all’informazione ambientale**

Articolo 10 - Modalità di messa a disposizione del dato

Articolo 11 – Limitazione del diritto di accesso all’informazione

Articolo 12 - Differimento del diritto di accesso

Articolo 13 - Esclusione del diritto di accesso

Articolo 14 - Tutela

Articolo 15 – Tutela giurisdizionale

Articolo 16 – Commissione per l’accesso

Articolo 17 – Responsabile del procedimento

Articolo 18 – Tariffe

Articolo 19 – Cataloghi e punti di informazione

Articolo 20 – Diffusione dell’informazione ambientale

Articolo 21 - Tutela della riservatezza

Articolo 22 - Disposizioni finali



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il diritto d'accesso all'informazione ambientale, detenuta dall'ISPRA, da parte di persone fisiche o giuridiche, loro associazioni ed organizzazioni o gruppi e stabilisce i termini e le condizioni fondamentali per il suo esercizio.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni ambientali in conformità della "Convenzione sull'accesso alle informazioni, sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale", stipulata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata con la Legge del 16 marzo 2001, n. 108 e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.195 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"

Articolo 2

Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce i principi generali in materia di informazione ambientale ed ha lo scopo di garantirne l'applicazione e nello specifico di:
 - a) garantire e promuovere e , ai sensi dell'art. 1, lett. B, del D.lgs. n. 195/2005, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici in forme o formati



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- facilmente consultabili (in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale), promovendo a tal fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b) garantire, ai sensi della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 456/2005/CE del 17 febbraio 2005, pubblicata in G.U.U.E. il 24/03/2005 n. L 79/1, che ha integralmente recepito la Convenzione di Århus già firmata dalla Comunità Europea e dai suoi Stati membri nel giugno del 1998, un maggiore coinvolgimento ed una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale al fine di contribuire a migliorare la protezione dell'ambiente contribuendo così a salvaguardare il diritto di ogni individuo delle generazioni attuali e di quelle future di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute ed il suo benessere;
- c) assicurare e regolare l'accesso del pubblico all' informazione ambientale detenuta dall' ISPRA;
- d) favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull'ambiente estendendo altresì le condizioni per l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Salvi i casi d'esclusione tassativamente previsti dal presente regolamento, l' ISPRA rende disponibili tutte le informazioni ambientali che sono in suo possesso, che ha prodotto o ricevuto o che sono



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

detenute per suo conto da altra persona fisica o giuridica a chiunque ne faccia richiesta senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

Articolo 4

Il contenuto minimo di informazione

1. Il contenuto minimo di informazione che dovrà esser messa a disposizione comprende: testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali, locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente; le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente; le relazioni sullo stato dell'ambiente; i dati ricavati dal monitoraggio ambientale; le autorizzazioni con impatto significativo sull'ambiente; gli studi sull'impatto ambientale.

Articolo 5

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, si intende per :
 - "informazione ambientale" qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
 - a) lo stato degli elementi dell'ambiente quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre le interazione tra questi elementi;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente individuati nella lettera a);
 - c) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui alle lettere a) e b), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
 - d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
 - e) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui alla lettera c);
 - f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere a) e b).
- "autorità pubblica": le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;
- "informazione detenuta da un'autorità pubblica": l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;
 - "richiedente": la persona fisica o l'Ente che chiede l'informazione ambientale;
 - "pubblico": una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

Articolo 6

Legittimazione all'accesso

- 1 Il diritto di accesso alle informazioni relative allo stato delle componenti ambientali può essere esercitato da chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

Articolo 7

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. La unità organizzativa responsabile dell'accesso alle informazioni ambientali è il Servizio per i Rapporti con il Pubblico - URP.
2. Alla predetta struttura compete ricevere e ad esaminare la richiesta di accesso alla informazione ambientale ed adottare la decisione concernente la richiesta di accesso.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

3. L'URP, nel caso in cui non disponga degli elementi utili per fornire l'informazione richiesta, inoltra l'istanza all'unità organizzativa competente.
4. Nel caso in cui la richiesta sia stata direttamente trasmessa ad altra unità organizzativa dell'ISPRA, questa provvede a darne tempestiva comunicazione all'URP

Articolo 8

Modalità e forme di esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso alle informazioni ambientali si esercita prioritariamente in via informale senza dover dimostrare alcun titolo di legittimazione.
2. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato delle richiesta in via informale, il richiedente dovrà presentare istanza formale.
3. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilità di esaminare e di ottenere la duplicazione dei materiali o dei documenti contenenti le informazioni ambientali.
4. La visione e l'esame dei materiali o dei documenti contenenti le informazioni ambientali è disposta a titolo gratuito.
5. Fatti salvi i casi di limitazione espressamente previsti dal presente regolamento e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'ISPRA mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ovvero entro sessanta giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di trenta giorni. In tale ultimo caso l'ISPRA informa tempestivamente il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

Articolo 9

Modalità di valutazione delle richieste di accesso all'informazione ambientale

1. Tutte le richieste scritte provenienti dal pubblico vengono protocollate a cura dell'Ufficio Protocollo Generale dell'ISPRA.
2. L'URP ha l'obbligo di verificare che:
 - a) l'informazione richiesta sia detenuta dall'ISPRA, in caso contrario, se conosce quale autorità detiene l'informazione, deve trasmettere immediatamente la richiesta a quest'ultima entro 15 giorni dalla data di ricevimento e, contemporaneamente, informare il richiedente per iscritto ovvero comunicare allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta sempre entro 15 giorni dalla data di ricevimento;
 - b) la richiesta non sia manifestamente irragionevole e cioè che non rientri espressamente nelle finalità del presente regolamento, in tal caso non si dà seguito alla richiesta ma lo si motiva per iscritto;
 - c) la richiesta non sia espressa in termini eccessivamente generici, in tal caso l'amministrazione comunica al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- informazioni sull'uso delle informazioni già rese pubbliche, ovvero respinge la richiesta perché ritenuta estremamente generica;
- d) la richiesta non riguardi materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento in tal caso non si dà seguito alla richiesta ma se ne informa per iscritto il richiedente;
- e) la richiesta non riguardi comunicazioni interne, in tal caso non si dà seguito alla richiesta ma lo si motiva per iscritto.
3. Nel caso in cui la richiesta non rientri nelle suddette tipologie l'ISPRA, tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, mette a disposizione l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'ISPRA informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano sempre per iscritto.

Articolo 10

Modalità di messa a disposizione del dato

1. Nel caso in cui l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'ISPRA la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato e facilmente accessibile per il richiedente (ad esempio sito internet o pubblicazioni cartacee)
 - b) è ragionevole renderla disponibile in altra forma o formato.
2. In tal caso l' ISPRA comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di trenta giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Articolo 11

Limitazione del diritto di accesso all'informazione

1. L'accesso alle informazioni relative all'ambiente è limitato tramite:
 - a) il differimento del relativo esercizio;
 - b) la limitazione dell'accesso ad una parte della documentazione relativa alla informazione nei casi in cui ricorrano esigenze di tutela degli interessi per la restante parte;
 - c) la completa esclusione dell'accesso nei casi in cui ricorrano esigenze di tutela degli interessi;
2. Le limitazioni del diritto di accesso devono essere motivate e comunicate al richiedente con provvedimento scritto del responsabile della fase conclusiva del procedimento. Nel caso in cui la limitazione avvenga secondo quanto previsto al comma 1 lettera b) del presente articolo, la documentazione richiesta deve essere posta in visione e copia con esplicita indicazione della parte mancante.
3. I motivi di limitazione dell'accesso devono essere interpretati in maniera restrittiva e comunque in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

“Convenzione sull’accesso alle informazioni, sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale”, stipulata ad Aarhus il 25 giugno 1998” e ratificata in Italia con la L. 16 marzo 2001, n. 108.

4. L’esclusione dell’accesso alle informazioni ambientali di cui al precedente comma 1 lett. c), non può essere disposta ove sia sufficiente il ricorso alla limitazione mediante esclusione della visione integrale del documento, ai sensi della lettera b) del medesimo comma.
5. Nell’ambito delle decisioni di limitazione del diritto di accesso il richiedente deve essere esplicitamente informato della possibilità di presentare avverso tali decisioni, istanza di riesame alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi o/e ricorso giurisdizionale al TAR ed al Consiglio di Stato, in conformità alle previsioni dei comma 4 e 5 dell’art. 25 della L. 241/1990 e s.n.m.i.

Articolo 12

Differimento del diritto di accesso

1. Il differimento del diritto di accesso alle informazioni relative all’ambiente è disposto nel caso in cui sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi.
2. L’atto che dispone il differimento deve indicare le specifiche motivazioni e la durata.

In particolare, è disposto il differimento dell’accesso anche per le seguenti tipologie di materiali e documentazione sino al momento



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

espressamente indicato nel provvedimento di differimento per ciascuna di esse:

- a) documenti predisposti dall' ISPRA a supporto di pubbliche amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti di amministrazione generale, di pianificazione o di programmazione, fino al consenso espresso da parte delle stesse amministrazioni, fermo restando i diritti di partecipazione riconosciuti da specifiche disposizioni normative, da esercitarsi secondo le modalità ivi previste;
- b) pareri e valutazioni tecniche rilasciate dall' ISPRA nell'ambito di procedimenti amministrativi complessi di competenza di altre pubbliche amministrazioni, fino al consenso espresso da parte delle stesse amministrazioni, fermo restando i diritti di partecipazione riconosciuti in base a disposizioni normative da esercitarsi secondo le modalità ivi previste;
- c) i rapporti di prova dei laboratori rilasciati dall'ISPRA nei confronti di altre amministrazioni o istituzioni pubbliche per l'espletamento di attività di loro competenza, fino al consenso espresso da parte delle stesse amministrazioni o istituzioni;
- d) ricerche, studi, elaborazioni, nonché analisi ed accertamenti tecnici eseguiti dall' ISPRA nell'esclusivo interesse di terzi, fino al consenso espresso da parte dei committenti;
- e) documenti contenenti i dati incompleti o in corso di completamento, sino al loro completamento;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- f) atti trasmessi all'Autorità giudiziaria fino al perdurare del segreto di cui agli artt. 114 e 329 c.p.p. e, comunque, previo consenso espresso da parte dell'Autorità giudiziaria;
- g) atti inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, fino alla conclusione del procedimento connesso.

Art. 13

Esclusione del diritto di accesso

1. L'accesso alle informazioni relative all'ambiente è escluso quando:
 - a) l'informazione richiesta non è detenuta dall' ISPRA. In tal caso l'Istituto, se conosce quale autorità pubblica detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima informandone il richiedente, ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità a cui debba rivolgersi per ottenere l'informazione richiesta;
 - b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di garanzia e trasparenza del diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche;
 - c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici e l'ISPRA non ritiene di dover assegnare al richiedente il termine di trenta giorni per specificare i dati di proprio interesse;
 - d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tal caso l' ISPRA informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto conto in ogni caso dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
2. L'accesso alle informazioni relative all'ambiente è altresì escluso quando dalla loro divulgazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 195/2005, possa derivare pregiudizio:
- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne dell' ISPRA;
 - b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
 - c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
 - d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al D.Lgs. n. 30/2005;
 - e) ai diritti di proprietà intellettuale;
 - f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui la stessa non abbia prestato il consenso alla divulgazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003;
 - g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito volontariamente le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, salvo che la persona interessata non abbia acconsentito alla divulgazione di dette informazioni;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, lettere a), d), f), g) ed h) l'ISPRA non può respingere la richiesta di accesso qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
4. L'esclusione è disposta, con atto motivato, dal responsabile dell'adozione del provvedimento di accesso per le sole informazioni suscettibili di produrre un pregiudizio concreto ed attuale agli interessi sopra elencati, ed in relazione a ciascuna richiesta di accesso deve essere effettuata una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione all'accesso.
5. In particolare, sono sottratti all'accesso:
- a) al fine di salvaguardare gli interessi di cui alla lettera a) del comma 2:
- documenti amministrativi emanati da altre pubbliche amministrazioni che le medesime sottraggono all'accesso e che l'Istituto detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza;
 - verbali, resoconti e comunicazioni dell'Istituto, nonché di organi istituzionali, di commissioni, di comitati e di altri organismi, quando operano in seduta segreta;
- b) al fine di salvaguardare gli interessi di cui alle lettere b) e c) del comma 2:
- verbali, rapporti e documentazione inerenti atti di accertamento tecnico strumentali all'adozione di atti di polizia giudiziaria ovvero



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

di sanzionamento amministrativo, laddove l'attività di controllo e vigilanza dell'Agenzia non sia conclusa;

c) al fine di salvaguardare gli interessi di cui alla lettera d) ed e) del precedente comma 2:

- progetti od atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore, ivi compresa la proprietà intellettuale e concorrenza;
- informazioni relative all'organizzazione aziendale ed alla situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese;

d) al fine di salvaguardare gli interessi di cui alla lettera f) del comma 2:

- notizie relative alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, anche se di per sé vere e non lesive della loro dignità;
- documentazione attinente alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche o giuridiche, nonché relativa alla salute delle persone, ovvero concernente le condizioni psicofisiche delle medesime;
- atti e documenti attinenti a segnalazioni anche anonime, nonché esposti anche informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti ai fini della tutela della vita privata e della riservatezza di persone, gruppi, associazioni ed imprese;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- documentazione relativa a procedimenti sanzionatori di competenza dell'Istituto, quando dalla loro conoscenza possa derivare pregiudizio alla riservatezza di terzi.
- e) al fine di salvaguardare gli interessi di cui alla lettera g) del comma 2:
- documentazione fornita da terzi per la richiesta di pareri preventivi relativi a progetti preliminari, anche attraverso altre pubbliche amministrazioni competenti.

Articolo 14

Tutela

1. Contro le determinazioni dell' ISPRA concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini fissati, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-*bis* e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificate dalla legge n. 15 del 2005, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990 e ss.mm.

Articolo 15

Tutela giurisdizionale

1. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nel caso di diniego di accesso è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971,



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- n. 1034 (ricorso al TAR per questioni di legittimità di atto e/o procedimento), e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
2. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
 3. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Articolo 16

Commissione per l'accesso

1. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti dell' ISPRA alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la suddetta determinazione.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

2. La Commissione per l'accesso si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.
3. Nel caso in cui la Commissione per l'accesso ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e comunica la sua decisione all'autorità disponente.

L'ISPRA, a seguito di ciò, provvede ad emanare il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione, in mancanza l'accesso è consentito.

4. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto alla Commissione, il termine per il ricorso al TAR decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza alla Commissione stessa.

Articolo 17

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento di accesso alle informazioni ambientali è individuato nella persona del Dirigente dell'URP ovvero dell'unità operativa alla quale è stata trasmessa direttamente la richiesta.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il responsabile presenta al Presidente dell'ISPRA una relazione sulle richieste di accesso alle informazioni ambientali dell'anno precedente.

Articolo 18

Tariffe

1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo successivo e l'esame presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto

stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'ISPRA può applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico è adeguatamente informato sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata.

Articolo 19

Cataloghi e punti di informazione

1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, l'ISPRA istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta.
2. L'ISPRA può evidenziare nei cataloghi predetti le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico.

Articolo 20

Diffusione dell'informazione ambientale

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, l'ISPRA rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ISPRA rende l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.

3. L'ISPRA, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati, almeno:

- a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
- b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
- c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;
- d) la relazione sullo stato dell'ambiente e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;
- e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
- f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione;
- g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, l'ISPRA diffonde senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'ISPRA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica.

Articolo 21

Tutela della riservatezza

1. Nell'ambito delle limitazioni del diritto d'accesso all'informazione ambientale si garantisce l'osservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale"



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Spazio riservato all'Ufficio

DOMANDA DI ACCESSO n. _____ **Prot. n.** _____
del _____

Al Servizio per i Rapporti con il
Pubblico
Via Vitaliano Brancati 48
00144 Roma
Tel 06 50074832
Fax 06 50072916
e-mail: urp@isprambiente.it

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

(D.Lgs. 195 del 19.08.2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale")

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il ___/___/___ a _____ Provincia (___)

residente a _____

via _____ cap _____

Comune _____ Provincia (___)

documento di identificazione _____

n° _____ rilasciato da _____

il _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni (se diverso da residenza)

CHIEDE



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

(sbarrare la casella che interessa)

- di prendere visione
- di estrarre copia
- di estrarre copia con dichiarazione di conformità all'originale
- di estrarre copia con dichiarazione di conformità all'originale in bollo (n.1 marca da bollo ogni 4 facciate (DM 24/05/2005, DPR 26/10/1972 n.642)

delle seguenti informazioni ambientali:

Il sottoscritto chiede di poter:

- ritirare personalmente la documentazione richiesta presso la sede dell'ISPRA
- ricevere la documentazione richiesta mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno:
(indicare indirizzo a cui inviare la documentazione)

ricevere la documentazione richiesta via fax al numero: _____

ricevere la documentazione richiesta via all'indirizzo e-mail _____

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che le copie verranno rilasciate subordinatamente al pagamento delle spese di riproduzione e di invio.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, conferma la validità di quanto riportato. Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

Dichiara inoltre di utilizzare i dati di proprietà dell'ISPRA, consapevole del divieto di una loro diffuse diffusione e/o riproduzione.

Si allega copia del seguente documento di identificazione: *(indicare estremi del documento)*

Luogo e data _____

Firma del richiedente _____